



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 del 30-10-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** alle ore 21:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI	Pres./Ass.	CONSIGLIERI	Pres./Ass.
BUSCHITTARI DAVID	P	MEDEI LUDOVICA	P
MASSEI DONATO	P	SAVI ALESSIA	P
MORETTI LUANA	P	SAMPAOLO VITTORIO	P
SILEONI TOMMASO	P	MOZZONI ANDREA	P
VIRGILI SABRINA	P	CASTELLANI EDI	P
PALOMBARI MARTINA	P	GAGLIARDINI GIANLUCA	P
Assegnati n. 13	In carica n. 12	Presenti n. 12	Assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Vice Sindaco, **Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA
MOZZONI ANDREA

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Polizia Locale ed amministrativa – Commercio – Suap”, Dott.ssa Barbara Foglia:

PREMESSO che:

- nel territorio marchigiano il dissesto idrogeologico è diffuso in modo capillare e rappresenta un problema di notevole importanza. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio ai dissesti idrogeologici rientra la sua conformazione geologica e geomorfologica, caratterizzata da un’orografia (distribuzione dei rilievi) complessa; il rischio idrogeologico è inoltre fortemente condizionato anche dall’azione dell’uomo e da pratiche agricole non conformi alle prescrizioni dettate per la salvaguardia del territorio rurale;
- la densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei fondi agricoli hanno sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio marchigiano, aumentando l’esposizione ai fenomeni di evidente criticità per l’assetto territoriale;
- la frequenza di episodi di criticità idrogeologica, che hanno spesso causato ingenti danni ai beni privati e al patrimonio pubblico, impongono una politica di previsione e prevenzione non più incentrata sulla riparazione dei danni e sull’erogazione di provvidenze, ma sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi per la sua prevenzione e riduzione;
- il rispetto dell’ambiente rurale e le politiche di tutela del territorio passano anche attraverso l’attuazione di comportamenti di buona pratica agricola nella conduzione dei fondi rurali e delle attività agro-pastorali, attuando strategie di azioni dirette allo sviluppo e alla salvaguardia del settore forestale, delle aree boschive, delle alberature, dei bacini idrici prescrivendo misure di dettaglio quale strumento di tutela del territorio;
- la Prefettura di Macerata, con nota 822/2019/AREA I, nell’ambito di politiche di salvaguardia del suolo, invitava i comuni ad adottare misure compensative volte a garantire un corretto utilizzo delle aree rurali in tutte le sue componenti, non tralasciando provvedimenti tecnico-amministrativi che prevedono disposizioni normative idonee a garantire, nel territorio comunale, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina, ciò al fine di salvaguardare, in ogni ambito, la convivenza civile, la vita sociale, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela ed il miglioramento della vita e dell’ambiente;

DATO ATTO che la stessa Prefettura di Macerata, con pari nota, invitava i comuni della provincia ad adottare un regolamento di polizia rurale, quale compendio organico di norme dettanti regole di condotta per la corretta e diligente conduzione dei fondi rurali, quale misura prodromica al contrasto ed alla prevenzione del rischio idrogeologico e misura compensativa delle criticità morfologiche e della vulnerabilità caratterizzanti il territorio marchigiano;

RILEVATO che il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare, nell’ambito del territorio di competenza dell’ente locale, l’applicazione e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti dello Stato e della regione, al fine di coniugare l’esercizio dell’attività agricola con il rispetto e la tutela dei diritti di ciascun cittadino e con la salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i

principi dello sviluppo sostenibile e nell'interesse generale della cultura e della tradizione agrarie;

CONSIDERATO che l'adozione di un regolamento di polizia rurale è uno strumento importante per assicurare la costante e corretta gestione dei rapporti in ogni situazione connessa al mondo rurale, in modo da garantire la crescita e lo sviluppo di una mentalità civile diffusa ed uniforme;

RILEVATO che nel corso degli anni si sono modificate le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un procedimento ricognitivo delle criticità ed un ordinamento utile ad una migliore e civile convivenza, poiché sia l'attività rurale sia la civile coesistenza hanno riscontrato dei notevoli mutamenti rispetto a quanto previsto nelle disposizioni degli atti ordinamentali in vigore, ormai obsoleti e suscettibili di integrazione;

CONSIDERATO che vanno rivisitate le norme di condotta tradizionali sia per tenere conto delle nuove normative nel frattempo intervenute sia per la disciplina di fattispecie concrete, un tempo ignorate e/o considerate irrilevanti;

RITENUTO necessario disciplinare, con la stesura di una serie di norme più vaste e dettagliate, per quello che è possibile, l'attività agricola nel rispetto dell'ambiente, delle persone e delle cose in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile;

RILEVATO che:

- il regolamento è uno strumento normativo di particolare rilievo ed efficacia che in un certo senso colma un vuoto normativo o quanto meno raggruppa in un unico testo norme che, nel regolare parte della materia in oggetto, discendono da fonti molto diverse tra loro quale il codice della strada, il regolamento di esecuzione dello stesso codice della strada, norme comunitarie, leggi statali e regionali e da ultimo i regolamenti locali;
- con il regolamento di polizia rurale vengono posti a carico dei proprietari e/o conduttori dei fondi compresi nel territorio comunale adempimenti specifici, obblighi e limitazioni da applicarsi nella conduzione dei fondi rurali, in conformità agli indirizzi dettati nei piani di sviluppo rurale della Regione Marche e nei piani di protezione civile regionali e comunali;
- il regolamento vuole essere un compendio organico delle norme fondanti la buona conduzione delle aree rurali e dei fondi agricoli dettando disposizioni di carattere generale necessarie scendendo nel dettaglio delle singole fattispecie revisionate ed adeguate ai nuovi principi giuridici che si sono progressivamente affermati nel corso degli ultimi anni;
- il regolamento è munito di un utile allegato tecnico che contiene tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie per la lavorazione dei terreni e delle distanze da strade e fossi oltre alle tavole descrittive dei principali obblighi e divieti e si compone di 54 articoli suddivisi in 11 capi titolati nel modo che segue:

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Rispetto dei beni privati e dei beni comunali

Capo III - Liquami ed effluenti di allevamento palabili

Capo IV - Pascolo e detenzione di animali

Capo V - Sistemazioni agrarie

Capo VI - Fossi, canali e regime della acque

Capo VII - Siepi, alberature e movimenti terra

Capo VIII - Malattie delle piante e loro difesa

Capo IX - Manutenzione ed uso delle strade

Capo X - Sanzioni

Capo XI - Disposizioni transitorie e finali

Allegato I - Tavole descrittive delle principali sistemazioni idraulico-agrarie, distanze di rispetto delle lavorazioni da strade e fossi

Allegato II - Tavole descrittive dei principali obblighi e divieti

Allegato A – Definizione buone pratiche agricole consuete

CONSIDERATO, tuttavia, che taluni comportamenti illeciti, imputabili alla non corretta manutenzione dei fondi rustici adiacenti alle strade comunali e vicinali ad uso pubblico, di competenza di questo ente, si ripercuotono in modo rilevante sullo stato di conservazione del patrimonio stradale pubblico e di sicura percorribilità delle stesse;

RITENUTO dover provvedere alla redazione di un compendio organico che recepisca il contenuto dell'ordinanza n. 143 del 25 luglio 2000, tenendo in considerazione le mutate situazioni di criticità e prevedendo, inoltre, l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni previste per le violazioni ai precetti;

RILEVATO che le inosservanze alle norme del regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni previste dalla vigente normativa statale settoriale (R.D. 523/1904, R.D. 3267/1923, L.R. n. 6/2005, D.Lgs. 285/1992, D.Lgs. 152/1999 e ss.mm.ii.) sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salvo diversa determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta da parte della Giunta comunale in conformità all'articolo 16 della legge 689 del 24 novembre 1981, come modificato dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge n. 125 del 24 luglio 2008;

RAVVISATA l'opportunità, da parte della Giunta comunale, di effettuare una graduazione e differenziazione delle sanzioni comminabili per la violazione dei singoli precetti regolamentari avuto riguardo alla gravità della violazione, alla rilevanza del bene giuridicamente tutelato ed all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 “*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 21/05/2019 “*Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche Prot. Segr. per l'annualità 2019*”;
- il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020, che detta disposizioni di buone pratiche agricole;
- le norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23 dicembre 1992 “*Recepimento della direttiva n.90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti*”;

- il Regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- le pratiche di fertilizzazione e di diserbo, che trovano riscontri normativi, rispettivamente, nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*T.U. Ambiente*) e nella direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
- la protezione delle acque dei nitrati, che è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipaf del 19/04/1999 "*Approvazione del codice di buona pratica agricola*");
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*";
- il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Vincolo idrogeologico*);
- la tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della Biodiversità - L. 124/1994 "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità*";
- la protezione delle bellezze naturali e il vincolo paesistico: D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";
- la legge quadro sulle aree protette: L. 394/1991;
- il regolamento di polizia veterinaria - D.P.R. n. 320/1954;
- la legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*";
- il regolamento Regione Marche 13 novembre 2001, n. 2 "*Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni*";
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- il D.Lgs. 532/1992;
- la legge Regione Marche n. 52/1974 "*Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali*";
- il D.P.R. n. 290/2001 "*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*";
- la delibera di Giunta regionale n. 159 del 20/02/2007 "*Interventi del settore della pesca e della acquacoltura*";
- il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "*Codice della Strada*";
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "*Regolamento d'attuazione al Codice della Strada*";
- la legge n. 353 del 21 novembre 2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- la legge Regione Marche n. 6 del 23 febbraio 2005 "*Legge forestale regionale*";
- il D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 "*Modifiche al sistema penale*";
- la legge Regione Marche 10 agosto 1998, n. 33 "*Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*";
- l'ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 30/11/2009 "*Determinazione*

dell'importo della sanzione e amministrativa pecuniaria per violazione all'ordinanza n. 143 del 25 luglio 2000";

- l'ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 *"Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano"*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18 giugno 2014 *"Determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle disposizioni ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 - Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano"*;
- il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 19 del 09/04/2019 (in vigore dal 02/05/2019);
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 5 ottobre 1991;

DATO ATTO che ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-*bis* L. 241/1990 e dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap" e dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto non comportando il presente regolamento riflessi diretti ed indiretti sulla spesa pubblica;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di APPROVARE il regolamento comunale di polizia rurale, allegato alla presente proposta, composto da n. 54 articoli, di cui al testo allegato con il dettaglio delle sanzioni amministrative applicabili per singole violazioni regolamentari;
- di DARE ATTO che l'approvazione del presente atto deliberativo non comporta alcun impegno di spesa per l'ente;
- di DARE MANDATO alla Giunta comunale:
 - a) in conformità all'articolo 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, come modificato dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge n. 125 del 24 luglio 2008, di effettuare una graduazione e differenziazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminabile per la violazione dei singoli precetti regolamentari avuto riguardo alla gravità della violazione, alla rilevanza del bene giuridicamente tutelato ed all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

- b) di promuovere attività d'informazione per gli agricoltori-allevatori ed associazioni di categoria, con il supporto di funzionari della Regione Marche per l'illustrazione del contenuto dispositivo del presente regolamento e del regime di condizionalità, affinché gli impegni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente a cui sono tenuti possano essere acquisiti come una opportunità di sviluppo ed ottimizzazione delle pratiche agricole a tutela delle zone rurali e del territorio;
- di DARE ATTO, inoltre, che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to Dott.ssa Barbara Foglia

Illustra il punto iscritto al n. 6 dell'o.d.g. della odierna seduta il consigliere comunale Tommaso Sileoni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 "*Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 21/05/2019 "*Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche Prot. Segr. per l'annualità 2019*";
- il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020, che detta disposizioni di buone pratiche agricole;
- le norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23 dicembre 1992 "*Recepimento della direttiva n.90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti*";
- il Regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- le pratiche di fertilizzazione e di diserbo, che trovano riscontri normativi, rispettivamente, nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*T.U. Ambiente*) e nella direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
- la protezione delle acque dei nitrati, che è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipaf del 19/04/1999 "*Approvazione del codice di buona pratica agricola*");
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;
- la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*";
- il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Vincolo idrogeologico*);
- la tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della Biodiversità - L. 124/1994 "*Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità*";
- la protezione delle bellezze naturali e il vincolo paesistico: D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

- la legge quadro sulle aree protette: L. 394/1991;
- il regolamento di polizia veterinaria - D.P.R. n. 320/1954;
- la legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 e ss.mm.ii. “*Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*”;
- il regolamento Regione Marche 13 novembre 2001, n. 2 “*Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e successive modificazioni*”;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- il D.Lgs. 532/1992;
- la legge Regione Marche n. 52/1974 “*Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali*”;
- il D.P.R. n. 290/2001 “*Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti*”;
- la delibera di Giunta regionale n. 159 del 20/02/2007 “*Interventi del settore della pesca e della acquacoltura*”;
- il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “*Codice della Strada*”;
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “*Regolamento d’attuazione al Codice della Strada*”;
- la legge n. 353 del 21 novembre 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;
- la legge Regione Marche n. 6 del 23 febbraio 2005 “*Legge forestale regionale*”;
- il D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”;
- la legge Regione Marche 10 agosto 1998, n. 33 “*Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*”;
- l’ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 30/11/2009 “*Determinazione dell’importo della sanzione e amministrativa pecuniaria per violazione all’ordinanza n. 143 del 25 luglio 2000*”;
- l’ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 “*Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano*”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18 giugno 2014 “*Determinazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle disposizioni ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 - Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano*”;
- il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 19 del 09/04/2019 (in vigore dal 02/05/2019);
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 5 ottobre 1991;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicitata con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

UDITO l'intervento del consigliere Andrea Mozzoni, il quale, a norma del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, propone di emendare l'articolo 27, al comma 2, del Regolamento proposto, modificandone il testo nel modo seguente:

ART. 27 - TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA

1. OMISSIS
2. *“Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.”*
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS.

Il Vice Sindaco, a tal punto, pone in votazione la proposta di emendamento, depositata dal Consigliere Andrea Mozzoni, di modifica dell'articolo 27, comma 2;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti	n. 12
favorevoli	n. 12
contrari	nessuno
astenuiti	nessuno

DELIBERA

di APPROVARE l'emendamento depositato dal Consigliere Andrea Mozzoni e, pertanto, di approvare il testo del comma 2 dell'articolo 27 nel modo seguente:

ART. 27 - TUTELA DELL'ATTIVITÀ APISTICA

1. OMISSIS
2. *“Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.”*
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A tal punto, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti	n. 12
favorevoli	n. 12
contrari	nessuno
astenuiti	nessuno

DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE il regolamento comunale di Polizia Rurale, con l'emendamento concordato e votato in sede di discussione, composto da n. 54 articoli, di cui al testo allegato, con il dettaglio delle sanzioni amministrative applicabili per singole violazioni regolamentari;
3. di DARE ATTO che l'approvazione del presente atto deliberativo non comporta alcun impegno di spesa per l'ente;
4. di DARE MANDATO alla Giunta comunale:
 - a) in conformità all'articolo 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge n. 125 del 24 luglio 2008, di effettuare una graduazione e differenziazione della sanzione amministrativa pecuniaria comminabile per la violazione dei singoli precetti regolamentari avuto riguardo alla gravità della violazione, alla rilevanza del bene giuridicamente tutelato ed all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - b) di promuovere attività d'informazione a favore degli agricoltori-allevatori e delle associazioni di categoria, con il supporto di funzionari della Regione Marche, per l'illustrazione del contenuto dispositivo del presente regolamento e del regime di condizionalità, affinché gli impegni prescritti per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente possano essere acquisiti come una opportunità di sviluppo e di ottimizzazione delle pratiche agricole a tutela delle zone rurali e del territorio;
5. di DARE ATTO, inoltre, che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

La seduta consiliare termina alle ore 23:00.

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

Interviene il Consigliere SAMPAOLO, il quale annuncia che si riserva di proporre eventuali e successive modifiche dopo aver espletato il necessario approfondimento.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Sindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 19-10-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 24-10-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 05-11-2019 al 20-11-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 05-11-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 05-11-2019

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
